

RG 2424/2019



## TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale riunito in camera di Consiglio nella persona dei seguenti Magistrati

Dott.ssa	Liliana Guzzo	Presidente
Dott.ssa	Chiara Campagner	Giudice
Dott.ssa	Lisa Torresan	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Il Fallimento s.r.l. in Liquidazione ha interposto reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 18.02.2019, con la quale il Giudice designato ha respinto il ricorso per sequestro conservativo promosso dall'odierno reclamante nei confronti di  
e

Nel ricorso introduttivo della prima fase cautelare, il Fallimento, dopo aver brevemente esposto l'oggetto sociale della società fallita, consistente in attività di manutenzione, gestione, pulizia e commercio di prefabbricati in cemento, con particolare riferimento all'edilizia cimiteriale, oltre allo svolgimento di servizi di gestione, manutenzione di giardini e di arredi urbani, di pulizia di fabbricati e di mezzi di trasporto pubblici e privati, ne ha ripercorso analiticamente la storia.

Ha evidenziato che, nel periodo compreso tra la costituzione, avvenuta il 17.12.1985, e il 02.01.1995, la società ha operato nella forma di Snc, trasformarsi poi, a seguito di una notevole espansione commerciale, in società per azioni. Dopo circa vent'anni di operatività come Marmi S.p.A., nel settembre 2014, a fronte di una grave crisi economico-finanziaria, ha registrato un'erosione del capitale sociale per oltre 14 milioni di euro, che ha comportato lo scioglimento della società, con messa in liquidazione volontaria, nonché la trasformazione della stessa in S.r.l. in liquidazione.

Il 27.04.2015 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, revocata poi dal Tribunale di Verona il 02.12.2016, a seguito dell'accertamento, da parte del commissario giudiziale, di una rilevante difformità nella composizione dell'attivo reale rispetto a quello indicato nel piano. La S.r.l. è stata quindi dichiarata fallita con sentenza del 23/2/2017.

Per quel che rileva nel presente giudizio, l'organo amministrativo della società è stato costituito da un consiglio di amministrazione, in carica dal 30 gennaio 2003 al 30 gennaio 2009, composto dai Sigg.ri



e nonché ancora dal Sig. quale

Amministratore Unico dal 2009 alla data dichiarativa di fallimento.

La società era dotata anche di Collegio Sindacale.

Al momento della dichiarazione di fallimento, la società era costituita da 6 soci: Arianna

e erano titolari, ciascuno, del 25% del capitale sociale. La residua partecipazione del 25% era detenuta da Pietro Marco e Laura ciascuno per la quota di 1/3.

Ciò premesso, la Curatela ha riscontrato profili di grave responsabilità imputabili agli organi gestori e di controllo della società fallita.

Ha addebitato specificatamente a in qualità dapprima di presidente del consiglio di amministrazione, poi di amministratore unico ed infine di liquidatore, le seguenti condotte:

- violazione dei principi di corretta amministrazione societaria, attraverso condotte di “*abbellimento dei conti?*”, mediante il rinvio delle dovute svalutazioni e rettifiche delle rimanenze di magazzino, al fine di pareggiare i conti economici degli esercizi correnti e compensare la sopravvalutazione dell’esercizio precedente; attraverso vendite sottocosto per finanziare le nuove obbligazioni, a danno del patrimonio sociale; continuando a sponsorizzare, anno dopo anno, la squadra di pallavolo Blue Volley, nonostante la situazione patrimoniale della società non lo consentisse; ricorrendo abusivamente al credito ed effettuando operazioni non conservative del patrimonio;
- violazione dei doveri di predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società;
- aggravamento del dissesto economico della società, attraverso atti distrattivi del patrimonio sociale e l’omessa tempestiva rilevazione ed emersione della crisi d’impresa, con conseguente accesso alle procedure concorsuali finalizzate a porre ad essa rimedio;
- omessa tempestiva rilevazione della perdita del capitale sociale, la quale, pur registrata solo dopo la chiusura dell’esercizio 2013, quando è stata rappresentata a bilancio una perdita risultante dal conto economico di euro 14.536.365,00 in seguito ad una drastica svalutazione delle rimanenze di magazzino, avrebbe dovuto essere rilevata dagli organi sociali molti anni prima, verosimilmente nel 2006, essendo tuttavia impossibile individuare l’epoca esatta, data l’assoluta inaffidabilità della documentazione contabile relativa al magazzino;
- commissione di fatti di bancarotta semplice e fraudolenta ex artt. 216, n. 2, e 217, co. 1, n. 4, l.fall.

Il danno lamentato dal Fallimento viene identificato nell’integrale perdita di € 14.536.365,00 rilevata nel 2013 (pari al differenziale relativo alla riduzione del magazzino); in subordine, in considerazione della pretesa inaffidabilità dei dati di bilancio e contabili nonché delle rilevazioni di magazzino, unitamente alla risalenza dell’attività imprenditoriale viene determinato in via equitativa, in misura pari alla



differenza tra il passivo accertato e l'attivo, anche potenziale, cui dovrà essere aggiunto il danno provocato dall'aggravamento del dissesto nell'ultimo biennio, dovuto ai costi della procedura.

Premesso quanto sopra, il Fallimento, preannunciando l'intenzione di promuovere l'azione di responsabilità ex art. L.146 L.fall., nei confronti di coloro che, prima dello scioglimento, hanno rivestito la carica di amministratori, ma anche dei sindaci e revisori legali della

S.r.l., nonché nei confronti dell'attestatore della realizzabilità del Piano di Concordato, ha instaurato il presente giudizio cautelare, con richiesta di sequestro conservativo sui beni mobili, crediti, quote, titoli e somme, nonché sui beni immobili del sig. \_\_\_\_\_ al fine di impedire la commissione di ulteriori condotte pregiudizievoli per il fallimento creditore.

Il ricorrente, preannunciando altresì l'intenzione di promuovere, cumulativamente all'azione di responsabilità, l'azione revocatoria ex artt. 64 ss. L.fall. e art. 2901 c.c. nei confronti di \_\_\_\_\_ della coniuge Caterina Brugnoli e del figlio Matteo, ha chiesto, in particolare, il sequestro conservativo di quei beni immobili che sono stati oggetto di atti di disposizione da parte di \_\_\_\_\_ in qualità di amministratore e poi di liquidatore, posti in essere in epoca di poco antecedente e successiva alla dichiarazione di fallimento e ritenuti in violazione della garanzia patrimoniale ex art 2740 cod civ.

In particolare, la curatela ha evidenziato che, il 15.02.2017, \_\_\_\_\_ ha donato alla moglie Brugnoli Maria Caterina, con lui coniugata in regime di separazione dei beni, il diritto di usufrutto su vari beni immobili e terreni siti in Sant'Ambrogio di Valpolicella; in data 08.03.2017, ha donato pro quota con la moglie al figlio \_\_\_\_\_ il diritto di usufrutto su altri immobili sempre siti in Sant'Ambrogio di Valpolicella; nella medesima data, infine, ha costituito un fondo patrimoniale a favore proprio (per una metà) e della moglie (per l'altra metà), conferendovi i rimanenti beni immobili di sua proprietà. Tali atti dispositivi avrebbero generato, secondo il fallimento, il rischio attuale e concreto di un impoverimento del patrimonio sociale in liquidazione, tale da integrare altresì il requisito del *periculum in mora*, aggravato dal fatto che recentemente è stato pubblicato un annuncio, su diversi siti specializzati nelle vendite immobiliari, relativo alla messa in vendita dell'immobile oggetto della donazione datata 15.02.2017, oltretutto ad un prezzo inferiore a quello medio di vendita nella stessa zona per le ville, comprovando perciò la natura dispersiva e distrattiva degli atti dispositivi posti in essere dal Sig. \_\_\_\_\_ di Nereo.

\* \* \*

I resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno replicato formulando le seguenti eccezioni:

- Carenza di legittimazione ad agire del fallimento, per difetto dell'autorizzazione del comitato dei creditori e, in sua sostituzione, del giudice delegato, così come si evince dal combinato disposto degli artt. 146, 35 e 41 l.fall.;
- Carenza di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in relazione alla proponendo azione ex art. 146 l.fall.;



- Assenza di responsabilità in capo a [redacted] la crisi della società sarebbe addebitabile a fattori esterni rispetto alla condotta dell'amministratore;
- Assenza di adeguata prova rispetto alle allegazioni del fallimento incentrate sul mancato tempestivo accertamento della perdita di capitale sociale: il fallimento, pur dichiarando di avere esaminato la documentazione contabile della società, avrebbe depositato solo alcuni bilanci ed omesso di riversare in atti altri documenti rilevanti, quali i libri contabili, i quali risulterebbero consegnati al curatore in base a quanto emerge dal verbale dell'08.05.2015 ( doc. n. 15 di parte ricorrente);
- Insufficienza probatoria circa il danno patito dalla società, nonché l'inadeguatezza dei criteri di quantificazione del danno utilizzati da controparte, la quale ha identificato il nocumento nel valore corrispondente all'intera svalutazione del magazzino, pari ad euro 14.536.365,00, ed in subordine nel valore determinato dal giudice in via equitativa.  
Parte resistente ha evidenziato inoltre la carenza probatoria circa il nesso di causalità tra condotta e danno;
- Incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, non essendo state specificate le ragioni di connessione tra le cause revocatorie e quelle di responsabilità, che avrebbero giustificato, quantomeno in relazione alla proponenda revocatoria fallimentare, una deroga al principio espresso dall'art. 24 L. fall;
- Carenza del requisito del *periculum in mora*, necessario ai fini della concessione del provvedimento cautelare;

Hanno chiesto dunque il rigetto delle domande attoree e, in via istruttoria, l'assunzione degli informatori Angentieri Marco e Andreoli Tiziano.

\* \* \*

Con ordinanza del 18.02.2019 il Giudice designato ha rilevato l'incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, limitatamente all'azione revocatoria, facendo propria la recente pronuncia della Corte di Legittimità n. 15982/2018, che ha ristretto i casi di connessione giustificanti l'attrazione alla competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, come stabilita ex art. 3 comma 3 d.l.vo 168/2003.

Preliminarmente rigettate le censure sollevate da parte convenuta con riguardo alla sostenuta carenza di legittimazione ad agire del fallimento, il giudice di prime cure ha rilevato nel merito che alcune delle condotte addebitate da parte ricorrente a [redacted] in qualità di amministratore, attengono unicamente al merito gestorio e in quanto tale non sindacabile dal giudice in virtù del principio *Business judgement rule*.

Il giudice ha ritenuto inoltre l'infondatezza degli addebiti previsti agli artt. 216 e 217 l.fall. Infine, il giudice di prime cure ha rilevato l'erronea quantificazione del danno, ritenendo che il nocumento



conseguente all'occultamento della svalutazione del magazzino nei bilanci precedenti il 2014, non possa essere fatto coincidere con la perdita medesima. Ha inoltre contestato la sussistenza dei presupposti per ricorrere al criterio equitativo della differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, evidenziando che, nel caso in esame, non verrebbe nemmeno rappresentata l'assenza o la totale inaffidabilità della contabilità sociale, quanto piuttosto la falsificazione del bilancio e l'inadeguatezza della documentazione di magazzino.

Il giudice ha quindi rigettato la domanda cautelare, condannando la parte ricorrente alle spese di procedura.

\* \* \*

Il fallimento ha reclamato il provvedimento, contestando in primo luogo la dichiarata incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, evidenziando la permanenza del contrasto giurisprudenziale circa la corretta interpretazione del concetto di connessione idoneo a radicare la competenza del Tribunale distrettuale.

Ha contestato altresì la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c. ed ha insistito sulla competenza, anche territoriale, del Tribunale adito.

In secondo luogo, il fallimento attoreo ha lamentato l'abnormità del provvedimento di prime cure, in quanto il giudice, pur avendo già statuito preliminarmente la propria incompetenza, si è spinto oltre, prendendo posizione anche sul merito della vicenda processuale. Tale fatto avrebbe avuto poi, inevitabilmente, ripercussioni sulla determinazione delle spese processuali, in merito alle quali parte reclamante, richiamando il dispositivo dell'art. 92 c.2 c.p.c., ha lamentato la mancata compensazione.

Parte reclamante ha ritenuto poi erronea la motivazione circa l'insussistenza del *fumus*, insistendo sulla valenza confessoria delle dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ al Commissario Giudiziale del Concordato, e ribadendo che le condotte addebitate all'amministratore non attengono al puro merito gestorio, quanto a violazioni di legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, del dovere di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati e degli obblighi generali di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Il fallimento ha chiesto quindi la riforma dell'ordinanza emessa in prime cure, chiedendo in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della declinatoria di incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, la revoca della condanna alle spese di lite, disponendone la compensazione per entrambi i gradi del giudizio cautelare.

\* \* \*

Si sono costituiti i reclamati, reiterando le difese già svolte in prima fase e chiedendo dunque la conferma del provvedimento emesso in data 18.02.2019.

Quanto alle spese di lite, la reclamata ha sottolineato che il fallimento non avrebbe provveduto, a seguito di reiterata richiesta, al pagamento disposto con ordinanza di prima fase, pur essendo tali spese



prededucibili ex art. 111 l.fall.; ha altresì evidenziato che non ricorrerebbero i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c. e che il pagamento immediato delle predette spese, per il valore di euro 10.000.00, non danneggerebbe la garanzia creditizia, data l'irrisorietà di tale somma a fronte dell'attivo fallimentare.

Ha chiesto quindi il rigetto delle domande attoree, con vincita di spese.

\* \* \*

Va in primo luogo condivisa la statuizione del provvedimento, nella parte in cui ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa.

Ed invero, pur consapevole dei contrasti giurisprudenziali in materia, il Tribunale ribadisce di aderire all'orientamento interpretativo più restrittivo, fatto proprio in epoca recente da parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"il nesso di connessione tra cause, previsto dall'art. 3, comma 3, del Dlgs 27 giugno 2003 n. 168, che legittima la "vis attractiva" alla competenza "ratione materiae" attribuita al Tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, è soltanto quello determinato dalla connessione "forte" (artt. 31-36 c.p.c.), diversamente venendo snaturata la ratio legis intesa a concentrare nella sezione specializzata le sole cause effettivamente inerenti al diritto societario, così da consentire una trattazione dedicata e auspicare una più rapida definizione delle controversie, mentre laddove il Legislatore ha inteso prevedere un collegamento per connessione "debole" -anche impropria- lo ha stabilito espressamente (art. 134 Dlgs n. 30/2005) ( Cfr. Cass. Civ. n. 15982/2018).*

Nella fattispecie in esame, peraltro, ritiene il Collegio non sussista nemmeno l'ipotesi di connessione debole, essendo diverse le *"causae petendi"* ed i *"petita"* dell'azione di responsabilità dell'ex amministratore della società e della azione revocatoria: si tratta di mero cumulo oggettivo e soggettivo di domande diverse proposte per titoli diversi nei confronti di soggetti in parte diversi.

Nemmeno sussistono le ragioni di pregiudizialità – dipendenza tra l'azione di responsabilità che la curatela intende promuovere nei confronti degli amministratori ed altri organi di controllo della società fallita e l'azione revocatoria preannunciata, che troverebbe fondamento nel credito risarcitorio vantato dal fallimento in ragione degli illeciti gestori. Sul punto, ci si limita a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *"Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito ( cfr. da ultimo, Cass. Civ. ord. 3369/2019).*



È pertanto corretta la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto la propria incompetenza per materia, sollevata su eccezione di parte resistente e peraltro rilevabile d'ufficio, in sede cautelare, anche in relazione ai criteri di competenza territoriale.

Corretta appare inoltre l'ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto che, applicando correttamente le norme sulla competenza per materia, le quali portano, per le ragioni suesposte, a sottrarre la presente controversia alla competenza della Sezione Specializzata – quale Tribunale distrettuale, il presente giudizio, in base agli ordinari criteri che distribuiscono la competenza per territorio, si sarebbe dovuto instaurare innanzi al Tribunale di Verona., competente non solo a conoscere tutte le cause derivanti dal fallimento, secondo il rito fallimentare (come correttamente osservato dalla resistente in prime cure) ma anche a decidere sull'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela nei confronti dell'odierno amministratore *in bonis* e dei compartecipi degli atti in fronde ai creditori. Ed invero, i resistenti sono residenti a Verona, ed è nel circondario di tale Tribunale che si sono compiuti gli atti denunciati ovvero l'obbligazione risarcitoria dovrebbe essere eseguita.

Chiarito quanto sopra, non si condividono le deduzioni di parte reclamante secondo cui il provvedimento sarebbe abnorme, per avere deciso nel merito del procedimento dopo essersi dichiarato incompetente.

Infatti, pur avendo, il dispositivo del provvedimento reclamato, concluso con un generale rigetto della domanda cautelare, dalla lettura della motivazione emerge chiaramente che il Giudice della cautela si è dichiarato incompetente per la sola azione revocatoria (pag. 4), ritenendo invece sussistere (e fondatamente) la propria competenza in relazione alla proponenda azione di responsabilità.

Ed è solo su tale azione di responsabilità che il provvedimento impugnato ha preso posizione, giungendo a ritenere insussistenti i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Ritiene pertanto il Collegio che le doglianze di cui ai due primi motivi di reclamo non meritino accoglimento, salvo quando si dirà in prosieguo in relazione alla disciplina delle spese di lite.

\* \* \*

Venendo alle doglianze incentrate sulla valutazione del *fumus boni juris* riferito all'azione di responsabilità, osserva il Tribunale che, in sede di reclamo, la curatela appunta le proprie censure sulla pretesa erronea valutazione, da parte del Giudice di prime cure, dei seguenti profili di responsabilità ascritti a

- per avere falsificato per anni (fin dal 2006) i dati di bilancio riferiti alle rimanenze di magazzino;
- per avere, in realtà, venduto tali rimanenze sotto costo al fine di generare flussi di cassa;
- per avere omesso di predisporre assetti organizzativi adeguati al fine di garantire un controllo di gestione che fosse in grado di quantificare la correttamente le rimanenze e di stimarle correttamente in bilancio;



- per avere, in sintesi, dato come presente in magazzino merce del tutto assente per oltre 14 milioni di euro;

- e quindi per avere omesso, in conseguenza di tutte le condotte predette, di accertare tempestivamente l'integrale perdita del capitale sociale e di adottare i conseguenti provvedimenti.

In argomento, mette conto evidenziare che, come osservato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei giudizi di responsabilità promossi contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La curatela è quindi tenuta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l'entità del danno stesso. Il ricorso a criteri equitativi di liquidazione è ammesso solo ove ne sussistano le condizioni, sempreché possa, in ragione delle circostanze del caso concreto, ritenersi logicamente plausibile e sempre che l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

In particolare, il ricorso al criterio di liquidazione del c.d. sbilancio fallimentare si pone quale del tutto residuale, potendo ricorrersi allo stesso solo nei casi in cui sia impossibile dimostrare e quantificare il pregiudizio riconducibile alle condotte poste in essere dagli amministratori, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui gli stessi non abbiano tenuto le scritture contabili, rendendo quindi impossibile ricostruire la situazione contabile della società ( Cass. civ. SS UU. N. 9100/2015).

Del resto, come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, nella pronuncia ora citata, i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati, e solo in parte puntualmente specificati dalle norme di legge e dallo statuto. Molti degli obblighi degli amministratori non sono specificabili a priori e possono essere individuati solo tenendo conto dell'oggetto sociale, della natura dell'attività svolta e della diligenza richiesta dall'incarico. Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.

Per tali ragioni, la curatela è tenuta ad assolvere in modo puntuale il proprio onere di allegazione, enunciando in maniera chiara e specifica sia gli addebiti di volta in volta imputati agli amministratori, sia il pregiudizio riconducibile a ciascuna delle condotte contestate, dovendosi, in particolare, osservare il





danno riconducibile al mancato accertamento di una causa di scioglimento ed alla prosecuzione dell'attività caratteristica potrà essere riconosciuto, in favore della curatela, solo nella misura in cui lo stesso sia eziologicamente riconducibile alla condotta dell'amministratore ( dovendosi, ad esempio, tenere conto dei costi insopprimibili che una società è tenuta a sostenere dopo lo scioglimento, anche in ottica meramente conservativa).

Nel caso in esame, il fallimento allega la falsificazione dei dati di bilancio e la mancata adozione di assetti organizzativi idonei a prevenire l'erronea stima delle rimanenze, ma la sussistenza di tali condotte, quand'anche ritenute sufficientemente provate alla luce della documentazione in atti, non esonerava la ricorrente dall'onere probatorio volto a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta lamentata ed il pregiudizio patito ed altresì di quantificare il pregiudizio stesso.

Del tutto condivisibile appare dunque quanto osservato dal Giudice di prime cure circa l'impossibilità di quantificare il danno patito in misura pari al differenziale relativo alla riduzione della voce "magazzino" operata nel bilancio del 2013.

Ed invero, è chiaro che tale valore, pur registrato nell'ambito del bilancio 2013, è la sintesi di valutazioni erronee trascinate nel corso di plurimi esercizi, ancorché accertate solo nel 2013.

La curatela allega, genericamente, che la contabilità di magazzino sarebbe tenuta in modo inaffidabile.

Non è tuttavia contestato che la contabilità sociale e i libri contabili siano stata consegnati al curatore del fallimento (come emerge dal doc. n. 15 di parte reclamante in prime cure); nessuno dei libri contabili è stato tuttavia depositato nella fase cautelare.

Si evince inoltre dallo stesso verbale del Collegio sindacale prodotto dalla curatela come doc. n. 20 che il Collegio sindacale, prima di segnalare agli amministratori le incongruenze rilevate nella stima delle giacenze, ha accuratamente esaminato le consistenze di magazzino, rilevando errori di misurazione, eseguendo una revisione dell'inventario e una nuova valorizzazione delle giacenze. Si deve pertanto supporre che il Collegio Sindacale abbia potuto visionare della documentazione o abbia potuto disporre di strumenti idonei a riscontrare tali difformità.

Può quindi desumersi, in difetto di specifica allegazione volta espressamente a negare l'esistenza di documentazione utile, che la curatela potesse usufruire di documentazione idonea a ricostruire, quantomeno ai fini del *fumus* necessario per ottenere la cautela invocata, una corretta stima di magazzino, al fine di quantificare il danno patito.

Era quindi in primo luogo onere della curatela quello di prospettare, sulla base della documentazione esistente a sua disposizione, la data in cui si fosse registrata l'effettiva perita del capitale sociale, per poi proporre le adeguate rettifiche ai bilanci, da riclassificarsi in ottica liquidatoria, e quindi prospettare un criterio di liquidazione del danno utilizzando criteri di quantificazione più puntuali, quali differenza dei patrimoni netti, oggi espressamente richiamato dall'art. 2486 cod civ.



Era in ogni caso onere della curatela depositare in giudizio la documentazione contabile a sua disposizione.

Nulla di ciò è stato fatto nella presente fase, non potendo quindi utilizzarsi, ai fini della quantificazione del preteso danno, il prospettato criterio dello sbilancio fallimentare, il quale presuppone l'impossibilità, per la curatela, di ricostruire il danno patito, situazione non verificabile, non avendo la reclamante prodotto i documenti dei quali era in possesso e che avrebbe potuto utilizzare per quantificare il danno stesso.

Va pertanto confermata l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non sussistere il *fumus boni juris*.

Le considerazioni che precedono, dalle quali emerge l'assenza di un presupposto indefettibile dell'azione cautelare, consentono di ritenere assorbita ogni deduzione circa il *periculum in mora*.

\* \* \*

Resta da esaminare la censura incentrata sulla violazione, da parte del provvedimento impugnato, della disciplina in materia di spese di lite.

Ritiene il Collegio che la riconosciuta sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e il consapevole discostarsi dall'orientamento interpretativo adottato, in precedenza, dall'intestato Tribunale, avrebbero dovuto indurre il Giudice della prima fase a compensare integralmente le spese in relazione alla domanda revocatoria, così giungendo a condannare il fallimento a rifondere le spese di lite solo nei confronti di [redacted] e non degli altri due resistenti (i quali, lo si comprende chiaramente dalla lettura del ricorso introduttivo, vengono evocati solo quali litisconsorti necessari dell'azione revocatoria).

Sul punto è necessario modificare il provvedimento reclamato.

Non vi sono tuttavia ragioni per modificare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha quantificato le spese in un importo pari ad euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori.

Ed invero, considerato che il valore del procedimento cautelare, pari al credito risarcitorio lamentato, è pari ad oltre 14 milioni di euro, del tutto corretta ed in linea con i criteri di liquidazione di cui al DM 55/14 risulta la quantificazione delle spese di lite data dal primo Giudice, tenendo conto trattarsi di un procedimento cautelare, ove non è stata svolta attività istruttoria ma solo di studio e introduttiva.

Venendo alle spese di lite della fase di reclamo, le ragioni già esposte circa il contrasto giurisprudenziale in essere circa la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa giustificano la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il fallimento, [redacted] e [redacted]

essendosi il Tribunale dichiarato incompetente in relazione alla domanda proposta nei loro confronti.



Il fallimento, soccombente quanto al resto, va condannato a rifondere in favore di \_\_\_\_\_ le spese di lite riferite al sequestro conservativo strumentale all'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14.

Considerato il parziale accoglimento del reclamo, non sussistono i presupposti per il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. 24/2012 n. 228

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo;

compensa le spese di lite della fase di prime cure tra la curatela , \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

conferma, quanto al resto, nei sensi di cui in motivazione, il provvedimento reclamato;

compensa le spese di lite della fase di reclamo nei rapporti tra la curatela, \_\_\_\_\_ e Caterina Brugoli;

condanna il Fallimento reclamante a rifondere, in favore di \_\_\_\_\_ oltre alle spese già liquidate in prima fase, le spese di lite della fase di reclamo, che si liquidano in euro 10.000,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 giugno 2019.

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

